



454/2024

Sent.

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE**

**PER IL LAZIO**

In persona del Giudice monocratico Consigliere  
dott.ssa Alessandra Sanguigni

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nel giudizio instaurato con il ricorso n. 74448 del  
registro di Segreteria, promosso da XX

(c.f. OMISSIS), nato a OMISSIS OMISSIS,

residente a OMISSIS (OMISSIS) OMISSIS

rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Lippi ed  
elett.te dom.to presso lo studio in Roma, via  
Baiamonti 4;

*Contro*

Ministero della Difesa, domiciliato ex lege presso  
l'Avvocatura Generale dello Stato, Roma Via dei  
Portoghesi n. 12 e presso la sede generale Viale  
dell'Esercito 186, costituito in proprio;

per il riconoscimento della causa di servizio ed

In caso di  
diffusione,  
omettere le  
generalità e gli  
altri dati  
identificativi  
dell'interessato,  
ai sensi dell'art.  
52, c. 3 D.Lgs.  
196/03

avverso il decreto del Ministero della Difesa n. 3552/N dell'01.12.2014, di rigetto dell'istanza di dipendenza di infermità da causa di servizio, ai fini del riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato;

Visti gli atti e i documenti di causa;

Vista l'ordinanza n.283/2019;

Udito all'odierna udienza l'Avv. Lippi per il ricorrente, nessuno presente per il Ministero.

*Considerato in*

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

#### FATTO

1. L'interessato ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia da cui è affetto *"adenocarcinoma con aree di necrosi, flogosi e reazione desmoplastica"*, ricorrendo in giudizio, in seguito al diniego opposto dal Ministero con il decreto indicato in epigrafe.

2. Il ricorrente ha riferito di essersi arruolato nell'Aeronautica Militare il 10.10.1982 e di essere stato assegnato in data 31.03.1984, come prima destinazione, al 4° Reparto Manutenzione Velivoli; di avere svolto l'incarico di Tecnico Manutenzione Sale Navigazione Inerziale Phi-Adc, dal 31.03.1984 al 31.01.1986 e di Tecnico Manutenzione Sala Ispezione

e Controllo dal 01.02.1986 al 24.09.1989; nuovamente di Tecnico Manutenzione Sale Navigazione Inerziale Phi-Adc dal 25.09.1989 al 06.01.1994 e dal 01.02.1994 al 12.06.2001 di Addetto al Nucleo Comandi di Volo A.P.C. (Ex 2° GEV, Poi 2° GMV, XXX) con l'incarico di Addetto alla Sala Navigazione LN3 e PIII. Ha aggiunto che nel periodo in cui era addetto alla Sala Navigazione si effettuavano lavorazioni di 2°/3° Livello Tecnico, con saldature a stagno e preparazioni di varie sostanze chimiche (resinosa epossidica EPDXY PACK); materiali compounds; collanti cianoacrilici; strumentazione ionizzanti PHI); ha riferito che la lavorazione e la preparazione di tali sostanze, emettenti vapori tossici, avvenivano in un ambiente privo di finestre e cappe aspiranti per il ricambio di aria. Dal 1986 al 1992 quindi veniva assegnato alla Sala Nucleo Ispezioni, in cui si svolgevano continue prove funzionali del Velivolo F.104S, esponendosi alla respirazione dei gas prodotti dalla combustione di detto velivolo e all'odore acre di olio idraulico. Anche dal 02.01.1992 al 12.06.2001 fu assegnato alla Direzione Addestramento con incarico di Addetto al Nucleo Comandi di Volo A.P.C.. Durante detto incarico, pur

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

non essendo a contatto diretto dei velivoli o delle sostanze nocive anzidette, ha affermato che si esponeva comunque alla respirazione dei gas prodotti della combustione del velivolo a causa della vicinanza della postazione di lavoro alla piazzola di prova velivoli, al piazzale del 4° R.M.V. per i voli prova e alla pista di volo; ed anche nel periodo intercorrente tra il 13.06.2001 e la data della domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio il ricorrente, assegnato nel frattempo alla Sezione Addestramento del 6° R.M.E., era stato esposto alle inalazioni indirette dei gas di combustione dei vari velivoli posti sul piazzale del 71° Gruppo e del 14° Stormo, a ridosso della sua postazione lavorativa.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

3. Con riguardo alla patologia, in data 13.02.2009, il ricorrente veniva ricoverato all'Ospedale di S. Carlo di Nancy per essere sottoposto, in data 20.02.2009, ad intervento chirurgico di resezione anteriore del retto sigmoidea (K-colon) a causa di un "adenocarcinoma con aree di necrosi, flogosi e reazione desmoplastica".

Ad avviso dell'interessato, l'insorgere di tale patologia potrebbe essere dipendente dall'attività di

servizio, quantomeno sotto il profilo della concausalità efficiente e determinante. Ha allegato il verbale della Commissione Medica Ospedaliera del 2013, che nel giudicare idoneo il militare, aveva giudicato ascrivibile la menomazione alla tab. A ctg.8. ha altresì allegato il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio del 2014, che aveva ritenuto l'infermità sopracitata NON dipendente da fatti di servizio. Di conseguenza, il Ministero della Difesa con il decreto in epigrafe, conformemente al suddetto parere, aveva riconosciuto la patologia sofferta dal ricorrente come "NON dipendente da fatti di servizio".

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Al ricorso, l'interessato ha allegato un parere medico-legale del 2011 e, in via istruttoria, ha chiesto l'espletamento di parere medico legale a mezzo CTU.

4. Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio in proprio, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 71, lett. b) del regio decreto n. 1038 del 1933, assumendo che il ricorrente, tuttora in servizio, non ha presentato alcuna domanda di concessione del trattamento pensionistico privilegiato, né nella sede

amministrativa né in quella giurisdizionale. Ha addotto altresì l'inammissibilità del ricorso anche ai sensi dell'art. 6, comma 7, del DL 453/1993. Sempre in via preliminare, il Ministero della Difesa ha ritenuto che la questione in esame esuli dalla cognizione della Corte dei conti adita, appartenendo, viceversa, alla cognizione del giudice munito di giurisdizione sul rapporto di lavoro dal quale origina il successivo rapporto previdenziale. Nel merito, ha affermato l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto, ribadendo la legittimità del provvedimento impugnato il cui tenore si assume conforme al parere del competente organo tecnico. Riguardo alla patologia sofferta dal ricorrente, ha puntualizzato che il carcinoma del colon-retto risulta essere la più frequente neoplasia del tratto gastro-intestinale nei paesi industrializzati a causa delle abitudini alimentari e agli stili di vita. Assume altresì che la Commissione IOM ha escluso che l'esposizione a prodotti di combustione producano conseguenze a lungo termine sulla salute in rapporto all'esposizione a carburanti e a prodotti di combustione e che, anche in tema di solventi chimici, la Commissione non ha individuato alcuna evidenza per

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

poter ammettere un'associazione con la patologia lamentata dal ricorrente.

5. Con ordinanza (n.283/2019) il Giudice ha chiesto il parere dell'Ufficio Medico Legale del Ministero della Salute, in ordine al seguente quesito: <Se sussista o meno un rapporto di causalità o di concausalità efficiente e determinante tra l'infermità "adenocarcinoma con aree di necrosi, flogosi e reazione desmoplastica", lamentata dal ricorrente e l'attività di servizio dallo stesso prestata>.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

6. Il CTU - Ufficio medico legale, integrato da membro esperto specialista in Oncologia, ha depositato il parere definitivo, nel rispetto del contraddittorio tecnico e senza che siano pervenute controdeduzioni al parere preliminare regolarmente trasmesso alle parti, ritenendo non sussistente il nesso eziologico con il servizio, affermando che quindi la patologia NON possa ritenersi dipendente da causa o concausa efficiente e determinante del servizio svolto.

7. Con nota del 12-9-2024 il legale del ricorrente ha chiesto di ordinare nuovo parere al CML sez. Spec. Corte dei conti, ritenendo non corretto quanto

affermato dall'ULM, in ordine al rifiuto di "esprimersi, pur sollecitato dalla Corte, in termini possibilistici/probabilistici, demandando al ricorrente una dimostrazione che sa bene che egli non potrà mai dare e che si pone all'evidenza come una *probatio diabolica*"; nelle note suddette, l'avv. Lippi ha concluso affermando che "appare ovvia la possibilità (o meglio, probabilità) che, proprio quella mutazione genetica possa essere stata influente sull'insorgenza della patologia".

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

8. All'odierna udienza l'avv. Lippi ha insistito per il rinnovo della CTU, da affidare al Collegio medico legale della Difesa Sez. speciale c/o la Corte dei conti.

9. Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione con lettura del dispositivo.

#### DIRITTO

10. La domanda giudiziale attiene al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia da cui è affetto il ricorrente.

11. In primo luogo, va affermata la giurisdizione della Corte dei conti in materia di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio, quale presupposto di trattamento pensionistico privilegiato (Cass. SU ord.

4325/2014; ex multis da ultimo C.d.c. Sez. Giur. Lombardia 67/2024 e Sez. Giur. Lazio Sent.876/2021). Inoltre, giova rammentare che le Sezioni Riunite di questa Corte hanno espresso di recente il seguente principio di diritto: «è ammissibile, ai sensi dell'art. 153 c. 1 lett. b) c.g.c., un ricorso in materia pensionistica con cui l'interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità da cui è affetto, oppostogli in sede amministrativa, domandi, in sede giudiziale, il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio - ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito - e non abbia, tuttavia, presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata" (Sentenza n. 12/2023/QM/PRES).

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

12. Nel merito, il ricorso non merita accoglimento, sulla base delle considerazioni svolte dal consulente d'ufficio, fondate su una completa rappresentazione dei fatti nonché delle analisi e della dottrina scientifiche esposte, e come tali prive di vizi logici e, quindi, condivisibili.

Questo Giudice ritiene di concordare con le

valutazioni esposte nel parere del consulente d'ufficio, che ha effettuato alcune precisazioni di ordine tecnico in merito sia alla tipologia della neoplasia, negando in sintesi un possibile ruolo di agenti cancerogeni occupazionali nel determinismo della patologia oncologica in questione.

Secondo la Cassazione, richiamata dal consulente d'ufficio, *"Nel caso di malattia ad eziologia multifattoriale, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione; e se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base della particolarità della fattispecie (essendo impossibile nella maggior parte dei casi ottenere la certezza dell'eziologia) è necessario pur sempre che si tratti di "probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio dati epidemiologici), idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale"* (Cass. Civile Sez. Lavoro 29/9/2000, n. 12909).

Dunque, i "dati epidemiologici" sono lo strumento indispensabile per tradurre la possibilità in

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

qualificata probabilità scientifica e quest'ultima in certezza giudiziaria. Come sottolineato dal CTU, il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10/06/2014, aggiornato con decreto 15/11/2023, che sul punto non ha apportato modifiche, riporta tre liste di malattie professionali, nelle quali vengono elencate tutte le patologie per le quali è obbligatoria la denuncia/segnalazione da parte di qualsiasi medico di malattia professionale alle Autorità competenti. Al riguardo, nella Lista I, al gruppo 6 punto 41, sono elencati tutti i tumori professionali correlati all'esposizione agli IPA (miscele contenenti IPA cancerogeni, tipicamente benzo(a)pirene) e non è annoverata alcuna neoplasia del colon-retto. Nessuna neoplasia intestinale è indicata neppure nella Lista II, al gruppo 6 punto 11 - IPA (Dibenzo(a,h)antracene, Dibenzo(a,l)pyrene, Cyclopenta(cd)pyrene), ossia tra le malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità. Nella stessa lista, i tumori del colon-retto sono presenti esclusivamente nei lavoratori esposti ad asbesto. In sintesi, gli idrocarburi policiclici aromatici non sono riconosciuti, dalla dottrina scientifica, fattori di rischio occupazionali per l'insorgenza di

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

neoplasie del colon-retto e sussiste l'improbabilità che lo stress sul lavoro (indicato dal ricorrente) rappresenti un fattore di rischio di tumore all'intestino.

Analogamente, in merito ai successivi incarichi, il ricorrente, alla visita innanzi al CTU, ha riferito in ordine alla propria attività che non lo ha esposto direttamente a sostanze tossiche, ma ha lamentato, senza alcuna prova al riguardo, l'inalazione indiretta dei gas di scarico provenienti dai mezzi presenti nella piazzola di prova, nel piazzale per i voli di prova e sulla pista di volo.

La valutazione effettuata nella relazione peritale d'ufficio pertanto è motivata, analitica, logicamente coerente e completa, nel rispetto del contraddittorio tecnico, e pertanto, risultando le relative risultanze condivisibili e convincenti, non si ravvisano elementi per discostarsi dal giudizio tecnico e dalle valutazioni medico legali svolte dal CTU. Al parere in bozza peraltro non è stato controdedotto dalle parti. Perciò, in considerazione di tutto quanto su argomentato, non si ritiene di dover rinnovare la CTU con richiesta di parere ad altro perito d'ufficio.

|                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

13. Tutto ciò considerato, il ricorso non è accolto.

14. Le spese sono compensate per la complessità della materia. Nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette, respinge il ricorso. Spese compensate. Nulla per le spese di giudizio.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Manda alla segreteria per le comunicazioni di competenza.

Dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'articolo 52, del decreto legislativo n. 196/2003, nei riguardi della parte privata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 25 settembre 2024.

Il giudice

Cons. Alessandra Sanguigni

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 26.09.2024  
per il Dirigente  
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA**



ALESSANDRO VINICOLA  
CORTE DEI CONTI  
26.09.2024 11:48:59  
GMT+02:00